

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Latina 29 gennaio 2020

SOVRAINDEBITAMENTO

ASPETTI GENERALI

- Il **SOVRAINDEBITAMENTO** ha origine da una **situazione di squilibrio economico finanziario del soggetto debitore** che si verifica quando il debito accumulato è maggiore del reddito disponibile.
- La Legge n. 3/2012 si propone l'obiettivo di **porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento** attribuendo al **DEBITORE NON FALLIBILE** la facoltà di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione del debito e dilazione dei pagamenti dovuti sulla base delle proprie disponibilità economiche.
- Il sovraindebitamento rappresenta lo **stato di crisi dei soggetti non fallibili**. Attraverso le procedure di sovraindebitamento è possibile:

SOVRAINDEBITAMENTO

ASPETTI GENERALI

- **Attraverso le procedure di sovraindebitamento è possibile:**
 - ✓ sospendere azioni esecutive quali pignoramenti, aste giudiziarie;
 - ✓ ottenere la dilazione di pagamento dei debiti;
 - ✓ bloccare il decorso degli interessi sui debiti chirografari ed ottenerne uno stralcio;
 - ✓ stralciare debiti chirografari.
- Per potere accedere alle procedure sono previsti **specifici requisiti soggettivi ed oggettivi.**

SOVRAINDEBITAMENTO

REQUISITI SOGGETTIVI

- **Possono accedervi tutti i soggetti:**
 - **persone fisiche che non svolgono attività d'impresa ovvero i consumatori** (definiti all'art. 6, comma 2, lett. b), Legge n. 3/2012 quali *"i debitori persone fisiche che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta"*;
 - **professionisti, artisti o altri lavoratori autonomi;**
 - **gli imprenditori commerciali/agricoli non fallibili** in quanto esercenti attività che non raggiungono i **limiti quantitativi indicati all'art. 1 L.F.**

SOVRAINDEBITAMENTO

REQUISITI SOGGETTIVI

- **L'art. 1 L.F. - Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo**, recita:
 1. Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo **gli imprenditori che esercitano una attività commerciale**, esclusi gli enti pubblici.
 2. **NON** sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, **i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti**:
 - a) **aver avuto, nei tre esercizi antecedenti** la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, **un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila**;
 - b) **aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti** la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, **ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila**;
 - c) **avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila**.
 3. I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

SOVRAINDEBITAMENTO

REQUISITI SOGGETTIVI

- **Non possono accedere coloro che:**
 - **sono soggetti a procedure concorsuali** diverse da quelle disciplinate dalla Legge n. 3/ 2012;
 - **hanno fatto ricorso, nei 5 anni antecedenti** la domanda ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento;
 - **hanno subito, per cause loro imputabili**, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e *14-bis* della Legge n. 3/2012 (l'impugnazione e la risoluzione dell'accordo e la revoca e la cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore);
 - **hanno presentato una documentazione** che non consenta di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.

SOVRAINDEBITAMENTO

REQUISITO OGGETTIVO

- Si identifica nella **presenza dello STATO DI SOVRAINDEBITAMENTO**, definito all'art. 6, comma 2, lett. a), Legge n. 3/2012 quale *"la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, **che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente**".*
- **STATO DI INSOLVENZA** (art. 5 L.F.): *"Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"*.
- **Lo STATO DI SOVRAINDEBITAMENTO è un concetto più ampio rispetto a quello di insolvenza fallimentare**; infatti prevede non solo l'incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, ma fa riferimento anche ad una sproporzione tra il complesso di debiti e il proprio patrimonio prontamente liquidabile.

SOVRAINDEBITAMENTO

PROCEDURE

- Sono state previste **TRE differenti procedure:**
 - **il piano del consumatore a cui può accedere solamente il privato;**
 - **l'accordo con i creditori, riservato alle imprese;**
 - **la liquidazione dei beni a cui possono accedere sia privati che imprese.**

LIQUIDAZIONE DEI BENI DEL DEBITORE

- Unitamente all'accordo del debitore non consumatore ed al piano del consumatore è prevista la procedura di **LIQUIDAZIONE DEI BENI DEL DEBITORE**.
- **DUE fattispecie:**
 1. **la procedura si apre a DOMANDA DEL DEBITORE** (art. 14 ter) che riguarda l'intero patrimonio di quest'ultimo, salvo i beni espressamente esclusi;
 2. **la procedura di liquidazione dei beni si apre D'UFFICIO** (art. 14 quater) ed è relativa ai casi di:
 - revoca, cessazione di diritto, annullamento e risoluzione **dell'accordo del debitore non consumatore**;
 - revoca e cessazione del **piano del consumatore**.
- **La conversione della procedura** è disposta qualora il debitore **non esegua integralmente**, entro 90 giorni dalle scadenze previste nell'accordo proposto, **i pagamenti alle Amministrazioni pubbliche e agli Enti previdenziali**.

LIQUIDAZIONE DEI BENI DEL DEBITORE

- **La procedura è strutturata sul modello delle procedure concorsuali**, in quanto:
 - è fondata sullo spossessamento dei beni del debitore;
 - il patrimonio viene liquidato da parte di un organo della procedura che amministra i beni;
 - accertamento delle passività attraverso specifica istanza di partecipazione dei creditori.
- **La liquidazione deve avere ad oggetto tutti i beni del debitore ed è attuata da un liquidatore nominato dal giudice**, le cui funzioni possono essere svolte dallo stesso OCC.

LIQUIDAZIONE DEI BENI DEL DEBITORE

- **Si svolge secondo il seguente iter:**
 - ✓ **apertura della procedura con formazione dell'inventario e dell'elenco dei creditori** (art. 14 *quinquies-sexies* della L. n. 3/2012);
 - ✓ **l'accertamento del passivo** (art. 14-*septies* della L. n. 3/2012);
 - ✓ **la formazione del passivo** (art. 14-*octies* della L. n. 3/2012);
 - ✓ **la liquidazione dell'attivo** (art. 14-*novies* della L. n. 3/2012).

LIQUIDAZIONE DEI BENI DEL DEBITORE

- Nella liquidazione è prevista necessariamente l'apertura di una c.d. «*parentesi cognitoria*» di **accertamento del passivo**.
- **É prevista una durata minima di QUATTRO ANNI**, con acquisizione al patrimonio di liquidazione dei beni sopravvenuti in tale arco temporale.
- Concorrono sul patrimonio da liquidare **i soli creditori anteriori**. **I creditori posteriori** per causa o titolo alla pubblicità della domanda e del decreto di apertura della liquidazione o alla trascrizione del decreto stesso, **non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione**.

LIQUIDAZIONE DEI BENI DEL DEBITORE

FASE DI APERTURA

- **Il debitore sovraindebitato che:**

- non sia assoggettabile alle procedure concorsuali ordinarie;
- non abbia fatto ricorso nei precedenti cinque anni alle procedure di sovraindebitamento.

può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni mediante una istanza da depositare presso il Tribunale della residenza o della sede principale del debitore.

- Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista dall'art. 9, co. 2 e 3 per la domanda di accordo e quindi, nel caso di svolgimento di attività d'impresa, anche le scritture contabili.

LIQUIDAZIONE DEI BENI DEL DEBITORE

FASE DI APERTURA

- **Più specificatamente:**

1. l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute;

2. l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche precisazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili.

3. una relazione particolareggiata dell'OCC o del professionista che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;

LIQUIDAZIONE DEI BENI DEL DEBITORE

FASE DI APERTURA

- c)* il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d)* l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e)* il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

4. dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;

5. certificato di stato di famiglia (autocertificabile ai sensi dell'art. 46 DPR n. 445/2000);

6. elenco delle spese correnti necessarie al mantenimento suo e della sua famiglia;

7. scritture contabili degli ultimi tre esercizi unitamente alla dichiarazione che ne attesti la conformità all'originale, qualora il debitore svolga attività di impresa.

LIQUIDAZIONE DEI BENI DEL DEBITORE

FASE DI APERTURA

- **L'OCC, entro 3 giorni dalla richiesta di relazione, ne dà notizia all'Agente della riscossione e agli Uffici fiscali,** anche presso gli enti locali, competenti sulla base.
- **Si ritiene NON necessaria *l'attestazione sulla fattibilità del piano*, in quanto nell'ambito della procedura di liquidazione non è previsto alcun piano di ristrutturazione dei debiti, mentre sarà il liquidatore a predisporre il programma di liquidazione.**
- L'art. 14 *ter*, co. 5 dispone che «***la domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore***». Ciò comporta che al

LIQUIDAZIONE DEI BENI DEL DEBITORE

FASE DI APERTURA

debitore privo di adeguata preparazione economica, o che non abbia conservato la documentazione relativa ai debiti contratti, **non potrà accedere alla procedura**, anche se la domanda potrà essere riproposta.

- **Non sono compresi nella liquidazione:**

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del c.p.c.;

- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;

LIQUIDAZIONE DEI BENI DEL DEBITORE

FASE DI APERTURA

- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'art. 170 del codice civile;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
- **Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio.**

LIQUIDAZIONE DEI BENI DEL DEBITORE

FASE DI APERTURA

- Il provvedimento di apertura della procedura è pronunciato dal **Tribunale con decreto**.
- Con il decreto il giudice:
 - a) nomina un liquidatore**, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 L. Fall. La nomina non è necessaria quando il liquidatore è già stato nominato nella procedura di accordo del debitore non consumatore o di piano del consumatore, **quindi nei soli casi di apertura d'ufficio della liquidazione**. Altrimenti, rimane in carica quello già nominato;

LIQUIDAZIONE DEI BENI DEL DEBITORE

FASE DI APERTURA

- b)** dispone che, fino al momento in cui "*il provvedimento di omologazione diventa definitivo*", **non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.** Si precisa che nella procedura di liquidazione non c'è alcun provvedimento di omologazione e quindi **il Legislatore si riferisce al provvedimento di chiusura della liquidazione** previsto dal successivo art. 14 *novies*;
- c)** stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;

LIQUIDAZIONE DEI BENI DEL DEBITORE

FASE DI APERTURA

- d)* ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;
- e)* ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- f)* fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera b) e quindi i limiti entro i quali il debitore può trattenere per il mantenimento suo e della famiglia i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che guadagna con la sua attività. Si determina quindi una forma di **spossamento attenuato del debitore**, ridotta rispetto a quella stabilita in caso di fallimento.

LIQUIDAZIONE DEI BENI DEL DEBITORE

FASE DI APERTURA

- **Il liquidatore deve:**

- redigere dettagliato verbale delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti dal debitore istante, con esplicito riferimento alla completezza dei dati ed informazioni prodotte ed all'assenza di altri elementi di attivo e passivo anche potenziali (all. 9 e 10);
- verificare l'attendibilità dei documenti ricevuti dal debitore;
- richiedere formalmente al debitore se oltre ai documenti ricevuti esistono altri documenti, informazioni, dati potenzialmente rilevanti;
- richiedere il documento d'identità;
- richiedere carichi pendenti (in caso di fatti penali rilevanti);
- richiedere perizie o offerte ricevute sui beni;

LIQUIDAZIONE DEI BENI DEL DEBITORE

FASE DI APERTURA

- attivare il cassetto fiscale;
- richiedere estratti di ruolo presso l'Agente per la riscossione dei tributi;
- richiedere certificazione carichi pendenti presso Agenzia Entrate, INPS, INAIL, Uffici tributi degli Enti Locali;
- effettuare visure camerali;
- effettuare la circolarizzazione ai debitori e ai creditori;
- effettuare visure catastali, ispezioni ipotecarie ed effettuare visure presso il P.R.A.;
- esaminare gli estratti conto dei rapporti bancari degli ultimi 5 anni;
- verificare esistenza protesti di titoli a carico del debitore istante;

LIQUIDAZIONE DEI BENI DEL DEBITORE

FASE DI APERTURA

- verificare esistenza decreti ingiuntivi e procedure esecutive a carico del debitore istante negli ultimi cinque anni;
- accedere, previa richiesta al Giudice ai sensi dell'art. 15, co.10, ad:
 - ✓ anagrafe tributaria;
 - ✓ sistemi di informazioni creditizie;
 - ✓ centrali rischi;
 - ✓ altre banche dati pubbliche, compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 30-ter, c. 2, D. Lgs. n. 141/2010

LIQUIDAZIONE DEI BENI DEL DEBITORE

INVENTARIO - INSINUAZIONE

• L'art. 14 *sexies* stabilisce che **il liquidatore forma l'inventario dei beni da liquidare** comunicando ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali sui beni nel possesso o comunque nella disponibilità del debitore:

- **la possibilità di partecipare alla liquidazione;**
- **la data entro la quale possono presentare le domande;**
- **quella entro la quale sarà comunicato loro lo stato passivo;**
- **ogni altra utile informazione.**

➤ In particolare l'art. 14 *septies* precisa:

«1. La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili è proposta con ricorso che contiene:

a) l'indicazione delle generalità del creditore;

b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione,

LIQUIDAZIONE DEI BENI DEL DEBITORE

INVENTARIO - INSINUAZIONE

ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di telefax o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente.

2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere».

• **Scaduto il termine entro il quale devono essere presentate le domande di partecipazione alla liquidazione**, il liquidatore, dopo avere esaminato quelle pervenute, **predispone un progetto di stato passivo**, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili di proprietà o in possesso del debitore, **e lo**

LIQUIDAZIONE DEI BENI DEL DEBITORE

INVENTARIO - INSINUAZIONE

comunica al:

- ✓ debitore;
- ✓ creditore;
- ✓ titolari di diritti reali e personali sui beni del debitore;

assegnando loro un termine di **15 giorni** per presentare eventuali osservazioni attraverso pec o altri mezzi di cui vi sia la prova della ricezione del messaggio.

- **Il Liquidatore, in assenza di osservazioni approva lo stato passivo** dandone comunicazione alle parti.
- **Nel caso in cui siano formulate** alcune osservazioni ed il liquidatore le ritenga fondate, **entro il termine di 15 giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predispone un altro progetto di stato passivo e lo comunica nuovamente alle parti**, specificando le modifiche apportate e fissando un ²⁷

LIQUIDAZIONE DEI BENI DEL DEBITORE

INVENTARIO - INSINUAZIONE

ulteriore termine di 15 giorni per consentire le repliche da parte dei soggetti interessati.

- **Il liquidatore, in presenza di contestazioni fondate non superabili, rimette gli atti al Giudice, che provvede alla definitiva formazione dello stato passivo.**
- È prevista la **prededuzione dei crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione** o dei procedimenti di accordo del debitore non consumatore e di piano del consumatore, ivi comprese le spese e i compensi degli organi della procedura. **Tali crediti sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri**, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

LIQUIDAZIONE DEI BENI DEL DEBITORE

FUNZIONI DEL LIQUIDATORE

- L'art. 14 *novies* stabilisce che **il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione**. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. Il liquidatore cede i crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non è probabile l'incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda. **Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati**, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.

LIQUIDAZIONE DEI BENI DEL DEBITORE

FUNZIONI DEL LIQUIDATORE

- **Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice.** In ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi.
- **Il liquidatore** (art. 14 *decies*) **esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare** e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione.

LIQUIDAZIONE DEI BENI DEL DEBITORE

FUNZIONI DEL LIQUIDATORE

- Egli esercita inoltre le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione. Non è prevista invece una specifica disciplina delle azioni revocatorie.
- L'art. 14 *undecies* precisa che i **beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione** costituiscono oggetto di quest'ultima, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione. **Il debitore deve, quindi, integrare l'inventario presentato con la domanda** con i beni eventualmente sopravvenuti documentando spese ed oneri deducibili.

LIQUIDAZIONE DEI BENI DEL DEBITORE

PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

- Il liquidatore formula un programma di liquidazione **entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, lo deposita in Tribunale** e lo comunica al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti reali e personali sui beni del debitore.
- **Il Legislatore non specifica il contenuto del programma, limitandosi a precisare che esso deve assicurare la ragionevole durata della procedura.**
- Il liquidatore, nel caso in cui il debitore eserciti un'attività di impresa, può valutare la possibilità di continuare l'attività o prevedere un affitto di azienda o di rami della stessa nonché una vendita in blocco dell'azienda o dei rami.
- **Il Giudice può proporre delle modifiche al programma di liquidazione** e il liquidatore ha diritto di accoglierle e redigere un programma di liquidazione suppletivo o di rifiutarle.
- **Non è previsto che il programma di liquidazione debba essere approvato dal giudice o dai creditori.**

LIQUIDAZIONE DEI BENI DEL DEBITORE

PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

- **La dottrina ritiene che l'approvazione sia necessaria per poter dichiarare la conformità degli atti dispositivi al programma**, ed autorizzare successivamente le azioni previste dall'art. *14-novies*, co. 3, di seguito elencate:
 - autorizzare lo svincolo delle somme;
 - ordinare la cancellazione delle trascrizioni del pignoramento e delle iscrizioni relativi ai diritti di prelazione;
 - ordinare la cancellazione di ogni altro vincolo compresa la trascrizione del decreto di cui all'art. *14-quinquies*, co. 1;
 - dichiarare la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.

LIQUIDAZIONE DEI BENI DEL DEBITORE

PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

- **Fanno parte del patrimonio di liquidazione gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore.** Dal momento della pubblicazione del decreto che dispone la liquidazione **eventuali canoni di affitto o altre rendite provenienti dai beni del debitore afferiscono alla procedura e vanno consegnate al liquidatore**, il quale rimetterà al debitore quanto eventualmente previsto per il suo sostentamento. **È obbligo del liquidatore cedere i crediti** dei quali non è probabile l'incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda, anche se contestati.

LIQUIDAZIONE DEI BENI DEL DEBITORE

CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE

- **Il giudice**, eseguite le vendite, **sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione**:
 - **autorizza con decreto lo svincolo delle somme;**
 - **ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura della liquidazione, e dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.**
- **Sulla base dello svincolo disposto dal Giudice delle somme incassate dalla vendita dei beni e dall'incasso dei crediti, si procede al pagamento dei creditori pecuniari.**

LIQUIDAZIONE DEI BENI DEL DEBITORE

CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE

- **Concluse le operazioni di liquidazione dell'attivo, e prima del riparto**, il Liquidatore presenta al Giudice il conto della gestione, per l'approvazione.
- **Successivamente, il liquidatore deve provvedere ai seguenti adempimenti:**
 - ✓ deposita l'istanza per la liquidazione del compenso, da richiedere al Tribunale;
 - ✓ effettua il riparto finale e le connesse operazioni;
 - ✓ deposita presso il Tribunale un'istanza in cui relaziona il Giudice sulle attività svolte durante la procedura di Liquidazione;
 - ✓ chiede al Giudice di voler dichiarare la chiusura della procedura.
- L' art. 14 *novies* u.c. precisa che la **liquidazione si chiude con decreto del giudice, a completa esecuzione del programma**, **ma comunque non prima di quattro anni dal deposito della domanda**, all'evidente fine di non consentire un troppo sollecito accesso all'esdebitazione.

LIQUIDAZIONE DEI BENI DEL DEBITORE

CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE

- Il Liquidatore alla conclusione della procedura o comunque alla cessazione dell'incarico deve provvedere alla distruzione dei dati personali acquisiti **a seguito dell'accesso all'anagrafe tributaria e alle altre banche dati**. È opportuno ottenere l'autorizzazione del Giudice prima di procedere alla distruzione e comunicare al titolare dei dati della distruzione degli stessi, a mezzo PEC o raccomandata AR., entro e non oltre 15 giorni dalla distruzione.

ESDEBITAZIONE

OBIETTIVI DELL'ISTITUTO - EFFETTI

- L'esdebitazione fa conseguire al debitore, **persona fisica, la liberazione dai debiti residui, nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti integralmente**, in presenza di determinate condizioni.
- L'istituto dell'esdebitazione consiste nel permettere al beneficiario di ricominciare la propria attività economica azzerando la propria posizione debitoria pregressa. **È una eccezione alla regola dell'art. 2740 c.c.** in base alla quale il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni **con tutti i suoi beni presenti e futuri**.
- La disciplina della esdebitazione è inserita nella seconda sezione (dedicata alla procedura di liquidazione), e tale beneficio è accessorio solo a tale procedura.
- **L'istanza deve essere presentata dal debitore entro l'anno successivo alla chiusura della procedura, che ha una durata minima di quattro anni.** L'esdebitazione, quindi, è una fase meramente eventuale della procedura di liquidazione.

ESDEBITAZIONE

OBIETTIVI DELL'ISTITUTO - EFFETTI

- L'effetto prodotto dal provvedimento di esdebitazione è la **mera inesigibilità dei crediti** senza peraltro che si determini una novazione ovvero una estinzione dell'obbligazione originaria. Con la conseguenza che **il credito concorsuale, sebbene inesigibile verso il debitore esdebitato, potrà essere fatto valere nei confronti degli eventuali obbligati solidali.**
- Diversamente dalla disposizione (art. 144 L.F.) esistente per la procedura fallimentare, la legge non prevede che, rispetto ai creditori che non hanno partecipato al concorso, **l'esdebitazione si produca solo per l'eccedenza rispetto alla percentuale attribuita dalla liquidazione ai creditori concorrenti di pari grado.** La dottrina ritiene, applicabile l'estensione analogica di questa regola.

ESDEBITAZIONE NON OPERATIVITÀ

- **L'esdebitazione NON opera per la totalità dei debiti.** La liberazione non riguarda i debiti espressamente indicati all'art. 14 *terdecies*, comma 3, e quindi:
 - a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
 - b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
 - c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

ESDEBITAZIONE

CONDIZIONI

- L'applicabilità dell'istituto è subordinato al verificarsi di alcune condizioni accomunate dall'**esigenza di verificare la CORRETTEZZA DEL COMPORTAMENTO DEL DEBITORE** al fine di impedire utilizzi impropri della procedura mediante la previsione di parametri e limitazioni che evitino speculazioni dannose per il mercato.
- L'**ambito soggettivo** della esdebitazione **è circoscritto al debitore, esclusivamente persona fisica, che rivesta la qualità di:**
 - imprenditore commerciale sotto-soglia di fallibilità;
 - imprenditore non commerciale;
 - soggetto non imprenditore.
- La dottrina prevalente ritiene che non sussistano ostacoli ad ammettere l'accesso a tale beneficio anche all'imprenditore non più fallibile per il decorso dell'anno ai sensi dell'art. 10 L.F. e ai soci persone fisiche illimitatamente responsabili.

ESDEBITAZIONE

CONDIZIONI

- L'**ambito oggettivo** della esdebitazione è circoscritto alla sola ipotesi della procedura di liquidazione **chiusa per effetto della completa esecuzione del programma di liquidazione, con ripartizione finale dell'attivo e soddisfacimento parziale dei creditori concorrenti nonché al comportamento corretto e diligente del debitore.**
- L'art. 14 *terdecies* precisa che:
 1. ***Il debitore persona fisica é ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che:***
 - a) *abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;*

ESDEBITAZIONE

CONDIZIONI

- b) **non** abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
- c) **non** abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
- d) **non sia stato condannato**, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16;
- e) **abbia svolto, nei quattro anni** di cui all'articolo 14-undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
- f) **siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori** per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

ESDEBITAZIONE ESCLUSIONI

L'esdebitazione è esclusa:

- a) quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;*
- b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.*

ESDEBITAZIONE NON OPERATIVITÀ

- **L'esdebitazione non opera:**

a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;

b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;

c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

ESDEBITAZIONE

ASPETTI PROCEDURALI

- L'art. 14-terdecies, c. 4, prevede che il deposito del ricorso da parte del debitore interessato deve presentato **entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione.**
- Il giudice, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificate le condizioni di ammissibilità della domanda **dichiara inesigibili nei confronti del debitore i crediti non soddisfatti integralmente.** I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre **reclamo al tribunale** ex art. 739 c.p.c. e del collegio non potrà far parte il giudice che ha emesso il decreto.
- **Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento** in presenza di comportamenti fraudolenti (o gravemente colposi) **posti in essere dal debitore prima dell'emanazione del provvedimento di esdebitazione,** sfuggiti sia al giudice, sia all'organismo di composizione e sia agli stessi creditori concorsuali.

ESDEBITAZIONE REVOCA

- **La revoca del provvedimento può essere richiesta** quando risultino nel quinquennio anteriore all'apertura della liquidazione o nel corso della stessa:
 - atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazione di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri;
 - comportamenti dolosi o gravemente colposi di aumento o diminuzione del passivo, ovvero sottrazioni o dissimulazioni di una parte rilevante dell'attivo ovvero simulazione di attività inesistenti.
- **La legittimazione attiva al procedimento di revoca spetta ai creditori che hanno subito l'esdebitazione** i quali dovranno presentare apposito reclamo al Tribunale, disciplinato dal rito camerale.
- **Il Tribunale pronuncia in forma collegiale** e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.